

CONTRIBUTI DI REVISIONE BIENNIO 2011/2012

D.M. 10.02.2011 pubblicato sulla G.U. n. 83 dell'11.04.2011

CATEGORIE CONTRIBUTIVE PARAMETRI (vedi nota 1)	a)	b)	c)	d)	e)
<i>numero soci</i>	fino a 100	da 101 a 500	sup. a 500	sup. a 500	sup. a 500
<i>capitale sociale sottoscritto</i>	fino a €5.160,00	da €5.160,01 a 40.000,00	€ sup. a €40.000,00	sup. a €40.000,00	sup. a €40.000,00
<i>fatturato</i>	fino a €75.000,00	da 75.000,01 a 300.000,00	da €300.000,01 a € 1.000.000,00	da €1.000.000,01 a € 2.000.000,00	Superiore a 2.000.000,00
<i>casi particolari</i> (vedi nota 6)	enti in liquidazione volontaria - enti di nuova costituzione				
A - SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE					
1) COOP. e CONSORZI diversi dalle Coop. Edilizie					
2) COOP. EDILIZIE non iscritte all'Albo nazionale delle soc. coop. ed. di abitazione e loro consorzi.	280,00	680,00	1.350,00	1.730,00	2.380,00
B - SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE					
1) COOPERATIVE E CONSORZI a) con fatturato superiore a € 22.523.684,70 b) con partecipazioni di controllo in srl c) soggette a certificazione annuale del bilancio (vedi nota 5)	420,00	1.020,00	2.025,00	2.595,00	3.570,00
2) COOP. EDILIZIE iscritte all'Albo e con programmi edilizi avviati nel biennio in corso o in data anteriore (vedi anche nota 2)					
3) COOPERATIVE SOCIALI	364,00	884,00	1.755,00	2.249,00	3.094,00

NOTE

- 1) L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31.12.2010.
La categoria contributiva è quella in cui si colloca il parametro più alto.
Esempio: soci n. 50 cat. a), capitale sociale €45.000,00 cat. c), fatturato €100.000,00 cat.b): il contributo dovuto sarà quello previsto dalla cat.c).
- 2) Le cooperative edilizie iscritte all'Albo che non hanno ancora avviato o realizzato un programma edilizio sono esentate dalla maggiorazione del 50% e quindi potranno versare il contributo di cui al **quadro A-**
- 3) Per fatturato deve intendersi il "valore della produzione" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento del valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) ovvero al "valore della produzione" di cui alla lettera A) - precisamente lettera A2) e/o A4) - dell'art.2425 c.c.
- 4) Tutte le cooperative edilizie dovranno versare al Ministero dello Sviluppo Economico (per il tramite dell'Agenzia delle entrate) una ulteriore somma pari al 10% del contributo dovuto (art. 20 comma c) legge 59/92).
- 5) Sono soggetti a **Certificazione obbligatoria del bilancio** gli enti che possiedono uno dei seguenti parametri:
a) valore della produzione superiore a **€60.000.000,00**
b) partecipazioni di controllo in società per azioni
c) prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiore a **€2.000.000,00**
d) con riserve indivisibili superiori a **€ 4.000.000,00**
- 6) - Gli enti in liquidazione volontaria deliberata entro il termine di pagamento dei contributi di revisione (10.07.2011) verseranno i rispettivi importi di colonna a).
- Per gli enti costituiti nel corso del biennio il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ed il contributo è determinato sulla base dei parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel R.I.
- 7) Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative:
- iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31.12.2011;
- che hanno depositato presso la C.C.I.A.A. il bilancio finale di liquidazione (entro 10.07.2011);
- in liquidazione coatta amministrativa;
- per le quali è stato proposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.;
- nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio con liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c..

AVVERTENZA: il pagamento deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. sulla G.U. e cioè entro il 10.07.2011. In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, è applicata, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 273/02, una sanzione pari al 5% del contributo se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15%. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. L'omesso pagamento oltre il biennio di riferimento comporta l'adozione del provvedimento di cancellazione della cooperativa dall'Albo delle società cooperative con la conseguente perdita della personalità giuridica. **SI RICORDA CHE LE COOPERATIVE ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE NON DEVONO UTILIZZARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REVISIONE.**